

Per il resto la ricorrente fa valere che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata e viola per tale ragione l'art. 253 CE.

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Dyckerhoff Polska/Commissione

(Causa T-196/07)

(2007/C 170/72)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Dyckerhoff Polska sp. z o.o. (rappresentanti: P.K. Rosiak, consigliere giuridico nonché F. Puel, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha chiesto di annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee K (2007) 1295 nella versione definitiva del 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), in cui la Commissione ha deciso che certi aspetti del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di CO₂ per gli anni 2008-2012, notificato alla Commissione il 30 giugno 2006, non sono conformi agli artt. 9, n. 1, 9, n. 3, 10, 13, n. 2, nonché ai criteri menzionati nell'allegato III della direttiva 2003/87/CE. La decisione contestata riduce del 26,7 % il tetto di emissioni di biossido di carbonio per il periodo 2008-2012, proposto dalla Polonia nel piano nazionale di assegnazione di quote notificato alla Commissione.

I motivi e principali argomenti sono identici a quelli della causa T-195/07.

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Grupa Ożarów/Commissione

(Causa T-197/07)

(2007/C 170/73)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Grupa Ożarów SA (rappresentanti: P.K. Rosiak, consigliere giuridico nonché F. Puel, avvocato)

Convenuta: Commissione delle comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha chiesto di annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee K (2007) 1295 nella versione definitiva del 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), in cui la Commissione ha deciso che certi aspetti del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di CO₂ per gli anni 2008-2012, notificato alla Commissione il 30 giugno 2006, non sono conformi agli artt. 9, n. 1, 9, n. 3, 10, 13, n. 2, nonché ai criteri menzionati nell'allegato III della direttiva 2003/87/CE. La decisione contestata riduce del 26,7 % il tetto di emissioni di biossido di carbonio per il periodo 2008-2012, proposto dalla Polonia nel piano nazionale di assegnazione di quote notificato alla Commissione.

I motivi e principali argomenti sono identici a quelli della causa T-195/07.

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Cementownia «Warta»/Commissione

(Causa T-198/07)

(2007/C 170/74)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Cementownia «Warta» SA (rappresentanti: P.K. Rosiak, consigliere giuridico nonché F. Puel, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha chiesto di annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee K (2007) 1295 nella versione definitiva del 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), in cui la Commissione ha deciso che certi aspetti del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di CO₂ per gli anni 2008-2012, notificato alla Commissione il 30 giugno 2006, non sono conformi agli artt. 9, n. 1, 9, n. 3, 10, 13, n. 2, nonché ai criteri menzionati nell'allegato III della direttiva 2003/87/CE. La decisione contestata riduce del 26,7 % il tetto di emissioni di biossido di carbonio per il periodo 2008-2012, proposto dalla Polonia nel piano nazionale di assegnazione di quote notificato alla Commissione.

I motivi e principali argomenti sono identici a quelli della causa T-195/07.

(¹) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 2003, 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275, pag. 32).

Ricorso presentato il 5 giugno 2007 — Cementownia «Odra»/Commissione

(Causa T-199/07)

(2007/C 170/75)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Cementownia «Odra» SA (rappresentanti: P.K. Rosiak, consigliere giuridico nonché F. Puel, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare la decisione della Commissione 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha chiesto di annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee K (2007) 1295 nella versione definitiva del 26 marzo 2007 concernente il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di gas a effetto serra, notificato dalla Polonia in conformità della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (¹), in cui la Commissione ha deciso che certi aspetti del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione di CO₂ per gli anni 2008-2012, notificato alla Commissione il 30 giugno 2006, non sono conformi agli artt. 9, n. 1, 9, n. 3, 10, 13, n. 2, nonché ai criteri menzionati nell'allegato III della direttiva 2003/87/CE. La decisione contestata riduce del 26,7 % il tetto di emissioni di biossido di carbonio per il periodo 2008-2012, proposto dalla Polonia nel piano nazionale di assegnazione di quote notificato alla Commissione.